

N. R.G. 3166/2012



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, all'udienza del ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **3166** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2012**,

PROMOSSA DA

EL DI G con studio in Reggio Emilia, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in per procura in calce all'atto di citazione;

- creditore parte attrice -

CONTRO

P S , L & L , contumace;

- debitore parte convenuta -

AGENZIA DELLE ENTRATE - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, pre legge domiciliata

- terzo parte convenuta -

OGGETTO: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c..

Conclusioni attrice: "accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito IVA meglio argomentato in narrativa del sig. P S nei confronti del terzo pignorato Agenzia delle Entrate spc. fissare termine per la prosecuzione del processo esecutivo e per l'assegnazione della somma pignorata";

Conclusioni convenuta: "respingere la domanda di accertamento formulata nei suoi confronti".

MOTIVI DELLA DECISIONE



1.- Parte attrice ha dedotto che la stessa, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 8 aprile 2011 n. 1076, avrebbe iniziato esecuzione forzata nei confronti del debitore P. S. in qualità di titolare della impresa individuale "L. & L." per il recupero del proprio credito di € 5.115,84, pignorando le somme allo stesso dovute dalla Agenzia delle Entrate; quest'ultima, tuttavia, avrebbe rilasciato dichiarazione negativa, in ordine alla quale parte creditrice ha iniziato il presente giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio rilevando che la controparte avrebbe sostenuto che "la ditta individuale sarebbe subentrata nei rapporti attivi e passivi alla L. & L. snc (c.f.) a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge", eccependo che stante il fatto che il titolo esecutivo sarebbe stato emesso nei confronti di L. & L. di P. S. con a nome del quale non vi sarebbero state poste attive a titolo di rimborso iva. Nel merito ha sostenuto che non vi sarebbero nemmeno crediti certi, liquidi ed esigibili a nome della società L. & L. snc in quanto l'istanza di rimborso dalla stessa presentata non sarebbe completa della richiesta documentazione, né peraltro vi sarebbero le prove del subentro dell'attrice nelle posizioni della società in nome collettivo.

2.- Con il decreto ingiuntivo parte creditrice ha intimato il pagamento della somma a carico di P. S., quale titolare dell'impresa individuale L. & L. risulta tuttavia dalla visura camerale che la società L. & L. di P. S. è stata cancellata dal registro delle imprese il 21 luglio 2009 a seguito di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Quest'ultimo evento ha determinato l'effetto successorio ex lege in capo al socio "superstite" il quale, dunque, è divenuto titolare delle posizioni creditorie e debitorie facenti capo alla società (Cass. SU, 12 marzo 2013, n. 6071) e, in tale veste, ha tutto il diritto di reclamare eventuali crediti iva dall'Erario.

In ragione di tutto ciò, deve ritenersi che dei crediti erariali vantati da L. & L. snc di P. S. risulta titolare il socio P. S.

3.- Ciò premesso, dal momento che parte attrice chiede l'accertamento del credito tributario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte del debitore, il Tribunale ha disposto che le parti prendessero posizione in ordine al profilo della



giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine all'accertamento richiesto. Sul punto ambedue le parti hanno insistito per la giurisdizione del Tribunale.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo *“pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege”* (Cass., 13 ottobre 2008, n. 25037). Dunque, all'esito del presente giudizio, dovrebbe essere accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di un credito tributario in capo al debitore esecutato.

Ritiene questo giudice che, tuttavia, esuli dalla propria giurisdizione l'accertamento in capo al debitore di un diritto di credito verso l'Amministrazione Finanziaria dal momento che tale attività presuppone conoscenze tecniche riservate al giudice tributario, individuato come quello istituzionalmente titolare alla conoscenza dei rapporti tributari.

Occorre ora verificare se, nel caso in esame, possa essere affermata la giurisdizione del giudice speciale. La questione si pone nel momento in cui il sistema di tutela tributaria si incentra su una giurisdizione necessariamente impugnatoria che, quindi, postula la presenza di un atto impositivo contro cui il contribuente ha il potere di reazione in sede giurisdizionale (a tale posizione è anche equiparata la figura del silenzio rigetto): in assenza di esso, non vi è spazio per un sindacato giurisdizionale che, di conseguenza, non potrà andare ad interessare uno spazio istituzionalmente riservato alle valutazioni amministrative dell'Amministrazione Finanziaria sia in termini di accoglimento della istanza di rimborso sia nell'ipotesi opposta.



Orbene, nel caso in esame, per ammissione (non contestata) dell'Amministrazione Finanziaria, è emerso che la società, poi estinta, "ha presentato istanza di rimborso, in merito alla quale l'Ufficio ha chiesto la produzione di documentazione", precisando che "la richiesta non è stata ancora evasa e, quindi, il credito non sussiste" (comparsa Avvocatura dello Stato, pag. 4). Dunque, allo stato, la pratica relativa al rimborso non è stata ancora definita dall'Amministrazione Finanziaria (che, paradossalmente, potrebbe anche decidere in senso favorevole all'istante) con la conseguenza che non vi è ancora quello spazio nel quale il legislatore riconosce al cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti.

Parte creditrice potrà, al massimo, agire in via surrogatoria e provocare essa stessa la conclusione del procedimento amministrativo, all'esito del quale, sempre in via surrogatoria, potrà vedersi riconosciuto il credito spettante al proprio debitore.

Di conseguenza, deve dichiararsi allo stato il difetto assoluto di giurisdizione, non essendo la pretesa vantata dal terzo creditore – ancora – assurta a posizione giuridica cui l'ordinamento accordi tutela giurisdizionale.

Le spese del giudizio, data la assoluta peculiarità del caso, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita, visti gli artt. 37, 548 e 549 c.p.c. nonché gli artt. 1 ss del decreto legislativo 31/12/1992 n. 545:

- 1) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda svolta da Di G. E. S. relativamente all'accertamento dell'esistenza di un credito vantato da P. S. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Reggio Emilia, 4 febbraio 2014.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

